

CITTA' di VARALLO

OGGETTO DEL SERVIZIO: MANUTENZIONE TRIENNALE EDIFICI MUNICIPALI

SCHEMIDICONTRATTO

Rep. Num.

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI VARALLO

a)

DATI DEL COMUNE

b) Il Sig.' nato a il

.....,residente in via N. non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante, come risulta dal certificato camerale / procura del acquisito agli atti del Comune, della Società, con sede legale in via Codice fiscale e Partita IVA, di seguito nel presente atto denominato anche "Appaltatore", che agisce come impresa singola (ovvero, nel caso di ATI, quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale/orizzontale/misto, come risulta da atto costitutivo n.

del' costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

a)

b)

ovvero nel caso di consorzio

PREMESSA

- Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 43 comma 1 del DPR 207/ 2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa;

- l'aggiudicazione definitiva veniva approvata con determinazione dirigenziale n. mecc. del, e si procedeva quindi alle comunicazioni previste dall'articolo 79 del D.Lgs. 163/2006 e, nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/ 2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale;

- poiché i suddetti controlli davano riscontro positivo, trascorrevano i termini dilatori previsti dall'articolo 11, comma 10 del D.s. 163/ 2006 senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al

T.A.R. avverso la procedura in oggetto e la ditta aggiudicataria conserva il piano operativo di sicurezza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 131, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, facente parte del

contratto di appalto; con determinazione dirigenziale n. mecc.

..... del Si dava atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta n. *** per " **** ":

- il legale rappresentante dell'impresa giudicataria e il Responsabile del procedimento in data hanno sottoscritto

il verbale previsto dall'art. 106 comma 3 del D.P.R. n. 207 / 2010. nel quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Tutto ciò premesso. le parti

CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1. del contratto.

1. La Città di Varallo affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio di manutenzione citato in premessa. L'Appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA ed agli atti a Questo allegati o da Questo richiamati.
2. L'efficacia del contratto decorrerà dalla sua stipulazione ex art. II, comma 10 del D.Le:s. n. 163/06 e s.m.i.
3. Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Articolo 2. Importo contrattuale

1. Il corrispettivo complessivo dell'appalto a misura è di euro

..... ed euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Totale appalto euro << importo contrattuale >> oltre I.V.A., derivante dal ribasso del « % della ditta aggiudicata sull'importo a base d'asta di euro « base di asta », per lavori come meglio specificato negg artt. 2 e 3 del CSA parte I disposizioni generali.

2. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664 comma 1 del Codice Civile, fatto salvo quanto disposto dall'art. 133 del Codice.

Articolo 3. Variazioni

1. Nessuna variazione o addizione può essere introdotta dall'Appaltatore;
2. specifiche disposizioni di cui all'art. 16 del CSA parte I disposizioni generali.

Art.4 Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010, sono parte integrante del contratto e SI intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000} per quanto non abrogato dal D.P.R. 207/ 2010;

la documentazione indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/ 2006;

le polizze di garanzia.

2. E' parte integrante del presente atto il PROSPETTO ECONOMICO DEL PIANO

3. Per gli: oneri ed obblighi all'Appaltatore, valgono le specifiche disposizioni riportate nel CSA disposizioni generali.

Art. 5 Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant'altro richiamato dal presente atto, nonché di quanto Più specificamente indicato dal CSA

Art. 6 Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi

1. L'anticipazione è dovuta ai sensi di Legge ex art. 26 ter L. 98/2013 di conversione D.L. 69/2013 e successive modifiche

2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni riportate nella Parte II Titolo IX del D.P.R. n. 207/ 2010 e secondo le specifiche modalità indicate negli artt. 13-14 del CSA parte I disposizioni generali.

Art. 7 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare il numero a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG: ******) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici *****● -

3. Aspetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine.

4. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, altresì a trasmettere tutti i contratti dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura

- Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Articolo 8. Termini e modalità di pagamenti di acconti e saldo

1. I termini di pagamento sono:

a) Per gli acconti:

- 60 giorni
- 60 giorni dall'emissione del certificato CRE,

ciò ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 1293 del 23.01.2013 per le particolari circostanze relative alla situazione economica della finanza pubblica vigenti al momento della stipula del presente atto. In caso di ritardo nel pagamento delle rate si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'art. 5 del succitato Decreto, fatta eccezione per il ritardo dell'emissione del certificato di pagamento del SAL per causa imputabile alla Stazione Appaltante, nel qual caso si rimanda al disposto dell'art. 144, comma 1 del R.G.

2. Il pagamento di quanto previsto al precedente art. 6 avverrà esclusivamente previa presentazione formale di fattura da parte dell'Appaltatore, ai sensi dell'art.21 DPR 633/72 ed art.184, commi 1 e 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione della fattura medesima.

Art. 9 Garanzie

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l'Appaltatore ha presentato la cauzione di euro «Importo_Cauzione» mediante cTipo_Cauzione11 n. «Numero_Cauzione» rilasciata il

cData_Cauzione11 da «Società_Cauzione11, secondo quanto meglio specificato dall'art. 113 del Codice ed art. 29 CSA parte I disposizioni generali.

2. L'appaltatore si impegna altresì a stipulare, pena la non consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 129 del Codice e dell'art. 30 del CSA parte I disposizioni generali, apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione comprensiva di responsabilità civile verso terzi. Art. 11 Subappalto cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico

1. E' consentito il subappalto di parte del servizio nel rispetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/ 2006, nonché dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/ 2010 e s.m.i. Sulla materia trovano altresì applicazione i disposti di cui all'art. 27 del CSA parte I disposizioni generali.

2. E' vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente. si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

4. L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Città di Varallo; modificazione intervenuta sugli assetti proprietari, nella struttura organizzativa

Art. 10 Modalità e termini di collaudo

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme dell'art. 141 del Codice, della Parte II, Titolo X, del DPR n. 207/2010; si applicano altresì le specifiche disposizioni di cui all'art. 22 del CSA parte I disposizioni generali.

Art. 13 Risoluzione e recesso

1. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o ave ritardo, comprensivo dei casi di cui all'art. 6 comma 8 D.P.R. 207/ 2010, la Città procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui artt. 135-136-138 del Codice, come meglio specificato all'art. 23 del CSA parte I disposizioni generali.

2. E' altresì fatto salvo il diritto di recesso della Città ex artt. 1671 C.C. e 134 del Codice, nonché negli altri casi specificati dal CSA.

Art. 11 Conoscenza ed accettazione di nonne e prescrizioni

1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'operatore economico contraente la dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel CSA.

Art. 12. Controversie

1 . Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese al mancato pagamento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del Codice, saranno devolute al competente Foro di Torino. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Sulla materia trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 24 del CSA parte I disposizioni generali.

Art. 13 Spese contrattuali

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'annullo, nonché le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'operatore economico contraente.

Tutto ciò premesso, le parti CONVENGONO E STIPULANO il sopracitato Contratto